

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

Spett. Clientela
Vs. Sedi

Brescia, 25 ottobre 2021

Circolare n° 49/2021

Le novità del c.d. "Decreto Fiscale"

Egregi Signori Clienti,

con la pubblicazione sulla G.U. 21/10/2021, n. 252 del D.L. n. 146/2021 sono entrate in vigore **a decorrere dal 22/10/2021** le novità contenute nel c.d. "**Decreto Fiscale**".

Il testo integrale viene allegato alla presente ed è inoltre consultabile al seguente link:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/10/21/252/sg/pdf>

Vi trasmettiamo di seguito una sintesi delle principali disposizioni.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

STUDIO BANDERA

Brescia

Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
Via delle Grazie, 32
Tel. +39 030 2426220
Fax +39 030 2427646

Milano

via Carlo Maria Martini n. 1
Tel. +39 02 86464331

Roma

Via F. Coletti, 35

Bruxelles

Square de Meeûs, 35

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

Art.	Oggetto	D.L. 146/2021
1	Nuova scadenza per rottamazione e saldo e stralcio	È prevista una riammissione ai benefici della rottamazione-ter e del saldo stralcio per coloro che non hanno versato le rate 2020. A tal fine dovranno essere versate entro il prossimo 30 novembre 2021 le rate scadute il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021. È possibile beneficiare dei c.d. " 5 giorni di tolleranza ", per cui il versamento si considera comunque tempestivo se effettuato entro lunedì 6 dicembre 2021 .
2	Estensione dei termini per il pagamento delle cartelle	Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 , viene prolungato a 150 giorni dalla notifica, in luogo di 60, il termine per l'adempimento spontaneo. Fino allo scadere del termine dei 150 giorni non saranno dovuti interessi di mora e l'agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito. Per le cartelle di pagamento che verranno notificate dal 01/01/2022 viene ripristinato il termine ordinario di 60 giorni dalla data di notifica.
3 comma 1	Nuovi termini di decadenza per i piani di rateazione	Per le rateizzazioni concesse prima dell'inizio della sospensione Covid-19 (e, quindi prima del 08/03/2020 o del 21.02.2020, per i contribuenti della c.d. "zona rossa") è prevista l' estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa. Per le rateizzazioni concesse dopo il periodo di sospensione anti-Covid e richieste fino al 31 dicembre 2021 , la decadenza è prevista in caso di mancato pagamento di 10 rate .
3 commi 2-3	Differimento del termine del 30.09 per il pagamento delle rate sospese	I debitori incorsi, alla data di entrata in vigore del decreto, in decadenza da piani di dilazione in essere alla data dell'8/03/2020 (o del 21/02/2020, per i contribuenti della c.d. "zona rossa") sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese ai sensi dell'art. 68, commi 1, 2 e 2-bis, D.L. n. 18/2020 è fissato al 31 ottobre 2021 . Quindi il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione (08.03.2020 – 31.08.2021) viene differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 . Il pagamento potrà quindi avvenire entro il prossimo 2 novembre .
5 commi 7 e ss	Correttivi al credito R&S	Il decreto individua anche alcuni correttivi alla disciplina del credito d'imposta Ricerca e sviluppo al fine di superare alcune incertezze interpretative connesse all'originaria formulazione della misura. In particolare, i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento dell'importo del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi . La procedura di riversamento spontaneo è riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta indicati abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta. La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella

Brescia
Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
Via delle Grazie, 32
Tel. +39 030 2426220
Fax +39 030 2427646

Milano
via Carlo Maria Martini n. 1
Tel. +39 02 86464331

Roma
Via F. Coletti, 35

Bruxelles
Square de Meeûs, 35

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

		<p>determinazione della media storica di riferimento.</p> <p>L'accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.</p> <p>I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate entro il 30/09/2022.</p> <p>Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 maggio 2022.</p> <p>L'importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle Entrate deve essere riversato entro il 16/12/2022.</p> <p>Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16/12/2022 e le successive entro il 16/12/2023 e il 16/12/2024.</p> <p>Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione e si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto.</p>
5 comma 14	Visto di conformità esteso ai revisori legali	Viene riconosciuta anche agli iscritti al solo Registro dei revisori legali la possibilità di rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni (ai fini della compensazione dei crediti), nonché il visto di conformità necessario per esercitare l'opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura nell'ambito del superbonus .
6	Patent box semplificato	<p>È prevista l'abrogazione della disciplina del patent box attualmente vigente e l'introduzione di un nuovo regime patent box, a cui aderire mediante esercizio di una nuova opzione avente sempre durata pari a 5 anni.</p> <p>Per i soggetti che decidono di esercitare la richiamata nuova opzione è prevista la deduzione maggiorata del 90% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell'attività d'impresa.</p> <p>Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno definite le modalità di esercizio dell'opzione.</p>
7	Rifinanziamento del fondo ecobonus auto per il 2021	<p>Il Decreto Legge incrementa di 100 milioni di euro, per l'anno 2021, la dotazione del fondo ecobonus auto (art. 1, comma 1041, l. n. 145/2018) per l'acquisto di veicoli a basse emissioni.</p> <p>Le risorse sono ripartite secondo i seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 65 milioni di euro per incentivare l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 g/km CO2; - 20 milioni di euro per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui euro 15 milioni di euro riservati ai veicoli esclusivamente elettrici; - 10 milioni di euro per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 g/km CO2; - 5 milioni di euro per l'acquisto di veicoli di categoria M1 usati con emissioni comprese tra 0-160 g/km CO2.

Brescia

Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
Via delle Grazie, 32
Tel. +39 030 2426220
Fax +39 030 2427646

Milano

via Carlo Maria Martini n. 1
Tel. +39 02 86464331

Roma

Via F. Coletti, 35

Bruxelles

Square de Meeûs, 35